



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaind@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaind@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaind@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 166 del 15 Marzo 2024

LEGA NAZIONALE DILETTANTI E ANIMENTA INSIEME PER LA GIORNATA DEL FIOCCHETTO LILLA

“Chi soffre di disturbi alimentari ha un nome e un cognome: le parole possono ferire e hanno un peso diverso per ognuno di noi. Promuovere un ambiente sportivo sano, basato sul rispetto e l’inclusione, supporta i più giovani a costruire una relazione sana con sé stessi e l’altro, prevenendo l’insorgenza di un Disturbo Alimentare”.

La **Lega Nazionale Dilettanti** in collaborazione l’associazione **Animenta** in occasione della **Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla**, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, ha diffuso il **Vademecum per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare (DCA)** redatto dalla dott.ssa Valeria **Galfano** e dal Prof. Aldo **Grauso**, affinché ognuno possa sentirsi accettato e supportato.

Perché. La **Giornata del Fiocchetto Lilla** è fortemente simbolica, è stata promossa nel 2012 dall’Associazione ‘Mi Nutro di Vita’. L’iniziativa è partita da, Stefano **Tavilla**, che ha perso la figlia **Giulia di soli 17 anni** per anoressia e bulimia. **Giulia** era in lista d’attesa per il ricovero in una struttura ma è venuta a mancare il **15 marzo 2011**. Nel **2018** la Presidenza del Consiglio ha sancito questa Giornata per accrescere l’attenzione, l’informazione e la sensibilizzazione sul tema.

Chi soffre di disturbi alimentari spesso subisce **bodyshaming, fatshaming**, in poche parole diventa vittima di **Bullismo e Cyberbullismo**, un problema nei problemi. Purtroppo, c’è correlazione tra tale fenomeno e i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). Questa forma di violenza può infatti causare una sofferenza psicologica profonda in chi la subisce, tanto da contribuire allo sviluppo di una patologia alimentare. Essa diventa sia espressione di quel dolore che un meccanismo di difesa dallo stesso. **Il 65% delle persone con Disturbi Alimentari attribuisce la propria patologia anche al bullismo subito.**

Per questo la **Lega Nazionale Dilettanti** e **Animenta** attraverso l’**Area di Responsabilità Sociale** ha illustrato il **Manifesto contro il Bullismo e il Vademecum per il comportamento alimentare** anche ai ragazzi della società sportiva **Atletico 2000**. Si è trattato di un confronto essenziale con le giovani generazioni per affrontare le problematiche del loro tempo e insegnare loro l’importanza delle parole che non devono mai ferire nessuno.

Dati. Nel mondo sono oltre 55 milioni di persone e 3 milioni in Italia, l’Istituto Superiore di Sanità ha tratteggiato, nel 2022, un quadro preoccupante: **9.000 utenti** risultano in carico al 65% dei Centri censiti; gli utenti "sono prevalentemente di genere femminile 90% rispetto al 10% di maschi", il 58% degli utenti ha tra i 13 e i 25 anni; il 7% ha meno di 12 anni. **I casi sono aumentati quasi del 40 %**. Si registra, inoltre, un abbassamento dell’età in cui compaiono i DCA (sotto i 14 anni), e "il carico assistenziale globale dei nuovi casi e casi in trattamento è stato rilevato nel 2020 nel numero di **2.398.749 pazienti**. **I disturbi del comportamento alimentare** quali, ad esempio, l’anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo del “binge eating” ovvero dell’alimentazione incontrollata, rappresentano un serio problema per la sanità pubblica per l’esordio nelle fasce di età molto precoci.

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il **MANIFESTO DI PREVENZIONE DEI DISTURBI ALIMENTARI**.

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.loggiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 377/AA DEL 14 MARZO 2023

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 334 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe LOPORCARO, Massimiliano MARTELLI e Antonio Salvatore OBIETTIVO e della società TEAM ALTAMURA SSD A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE LOPORCARO, all'epoca dei fatti tesserato come Presidente e legale rappresentante della società Team Altamura, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto alla lettera P "Norme generali - Disposizioni per gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play-off e Play-out" del Comunicato Ufficiale N. 1 LND SS 23/24 del 01.07.2023 per aver la SSD Team Altamura applicato, in maniera reiterata e sistematica, nei confronti dei tifosi ospiti una difformità, rispetto ai tifosi locali, dei prezzi dei tagliandi di accesso allo stadio in occasione delle gare casalinghe della stagione sportiva 2023/2024. Nello specifico, in difformità a quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 1 della LND del 1° luglio 2023 che al punto "P" recita "I prezzi dei biglietti per il settore ospiti tutte le gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play off e Play out 2023/2024, dovrà essere determinato dalle Società ospitanti nella misura di eguale entità a quello più basso stabilito per gli spettatori locali", è stata applicata, dalla società SSD Team Altamura, nelle gare casalinghe della stagione sportiva 2023/2024 per il settore ospiti la tariffa unica di euro 12,00, senza alcuna riduzione per donne e under 16, riduzione prevista per le donne e gli under 16 nei settori locali e pari alla tariffa ridotta di euro 6,00;

MASSIMILIANO MARTELLI, all'epoca dei fatti tesserato come Presidente della società Team Altamura e attualmente tesserato sempre per la suddetta società in qualità di Vice-residente, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto alla lettera P "Norme generali - Disposizioni per gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play-off e Play-out" del Comunicato Ufficiale N. 1 LND SS 23/24 del 01.07.2023 per aver la SSD Team Altamura applicato, in maniera reiterata e sistematica, nei confronti dei tifosi ospiti una difformità, rispetto ai tifosi locali, dei prezzi dei tagliandi di accesso allo stadio in occasione delle gare casalinghe della stagione sportiva 2023/2024.

Nello specifico, in difformità di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 1 della LND del 1° luglio 2023 che al punto "P" recita "I prezzi dei biglietti per il settore ospiti tutte le gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play off e Play out 2023/2024, dovrà essere determinato dalle Società ospitanti nella misura di eguale entità a quello più basso stabilito per gli spettatori locali", è stata applicata, dalla società SSD Team Altamura, nelle gare casalinghe della stagione sportiva 2023/2024 per il settore ospiti la tariffa unica di euro 12,00, senza alcuna riduzione per donne e under 16, riduzione prevista per le donne e gli under 16 nei settori locali e pari alla tariffa ridotta di euro 6,00;

ANTONIO SALVATORE OBIETTIVO, all'epoca dei fatti tesserato come Segretario generale della società Team Altamura, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto alla lettera P "Norme generali - Disposizioni per gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play-off e Play-out" del Comunicato Ufficiale N. 1 LND SS 23/24 del 01.07.2023 per aver la SSD Team Altamura applicato, in maniera reiterata e sistematica, nei confronti dei tifosi ospiti una difformità, rispetto ai tifosi locali, dei prezzi dei tagliandi di accesso allo stadio in occasione delle gare casalinghe della stagione sportiva 2023/2024. Nello specifico, in difformità di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 1 della LND del 1° luglio 2023 che al punto "P" recita "I prezzi dei biglietti per il settore ospiti tutte le gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play off e Play out 2023/2024, dovrà essere determinato dalle Società ospitanti nella misura di eguale entità a quello più basso stabilito per gli spettatori locali", è stata applicata, dalla società SSD Team Altamura, nelle gare casalinghe della stagione sportiva 2023/2024 per il settore ospiti la tariffa unica di euro 12,00, senza alcuna riduzione per donne e under 16, riduzione prevista per le donne e gli under 16 nei settori locali e pari alla tariffa ridotta di euro 6,00;

TEAM ALTAMURA SSD A RL, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in atto dai Sig.ri Loporcario Giuseppe, Martelli Massimiliano ed Obbiettivo Antonio Salvatore così come descritti nei precedenti capi d'incolpazione;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe LOPORCARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TEAM ALTAMURA SSD A RL, e dai Sig.ri Massimiliano MARTELLI e Antonio Salvatore OBIETTIVO;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe LOPORCARO, 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Massimiliano MARTELLI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonio Salvatore OBIETTIVO, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società TEAM ALTAMURA SSD A RL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

2. COMUNICAZIONI C.R.

2.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

CONFERMA TURNO DI RIPOSO

Nel rispetto di quanto pubblicato in allegato sui Comunicati Ufficiali n° 36 del 05 settembre 2023, n° 45 del 18 settembre 2023, nella parte relativa al calendario dei Campionati di Eccellenza - Promozione - Prima Categoria - Seconda Categoria, si ribadisce che l'attività sportiva osserverà un turno di riposo nel giorno **24 marzo 2024, tranne per le Società interessate a recuperi e posticipi** come riportato sul Comunicato Ufficiale n. 165 del 14 marzo 2024.

MODIFICHE PROGRAMMA GARE

PROMOZIONE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
17/03/2024	11 R	GROTTAGLIE CALCIO	REAL CAROVIGNO			15:00	CAMPO COMU."A MIGLIETTA" EA CAROSINO (accesso limitato ad un massimo di 99 persone)

MODIFICA POSTICIPO

SECONDA CATEGORIA

GIRONE B

POSTICIPO GARA DA DOMENICA 03 MARZO 2024 A DOMENICA 24 MARZO 2024

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/03/2024	7 R	ESPERIA MONOPOLI A R.L.	VIRTUS CALCIO MESAGNE	03/03/2024	10:30		CAMPO PRIVATO "CARRIERI 2"E.A MONOPOLI

RISULTATO GARA DI RECUPERO

Si portano a conoscenza le Società interessate, che i provvedimenti disciplinari della sottoindicata gara di recupero sono stati pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 165 del 14 marzo 2024.

PROMOZIONE

RISULTATO UFFICIALE GARA DISPUTATA IL 06/03/2024

GIRONE B - 8 Giornata – R			
CALCIO CEGLIE	- REAL CAROVIGNO	0 - 1	

Gara del 25/02/24

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Regionale: **Coppa del Salento 2024 – 1° Trofeo Mariano**
Organizzato dalle Società: **S.S.D. KICK OFF ACADEMY A.RL**
Categoria di partecipazione: **Esordienti 1° anno - Esordienti misti - Primi calci – Pulcini 1° anno - Pulcini misti – Piccoli amici**
Periodo di svolgimento: **17 Marzo 2024**

ANNULLAMENTO TESSERA FIGC PICCOLI AMICI – PRIMI CALCI

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento della tessera FIGC Piccoli Amici – Primi Calci dei seguenti calciatori (Comunicato Ufficiale n. 48/SGS dell'11/10/2023 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
4.352.352	NARCISI ANDREA	05/12/2016	28/11/2023	A.S.D. EURO SPORT ACADEMY

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

UNDER 14 GIOVANISSIMI REGIONALI FASE 2

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/03/2024	2 R	S.PIO X	REAL SAN GIOVANNI	17/03/2024	15:30	11:00	

ERRATA CORRIGE

SECONDA CATEGORIA

GARA: KIDS CLUB CONVERSANO – ATLETICO PALAGIANO del 10 marzo 2024.

Si comunica che, a causa di un mero refuso contenuto a pagina 16 del Comunicato Ufficiale n. 165 del 14 marzo, il risultato della gara di Seconda Categoria KIDS CLUB CONVERSANO – ATLETICO PALAGIANO del 10 marzo 2024 è stato riportato erroneamente con il punteggio di 0-1 in favore della Società ATLETICO PALAGIANO. Lo stesso, invece, deve intendersi di 1-0 in favore della Società KIDS CLUB CONVERSANO.

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GARA: LATIANO – POLISPORTIVA NOCI del 9 marzo 2024.

Si comunica che, a causa di un mero refuso contenuto a pagina 28 del Comunicato Ufficiale n. 165 del 14 marzo, tra i provvedimenti del Giudice Sportivo del Campionato Regionale Juniores è stata riportata la squalifica di tre giornate comminate al calciatore ARGENTIERI GIOELE (LATIANO). La stessa, pertanto, deve intendersi di OTTO GIORNATE con la seguente motivazione:

“A seguito di provvedimento disciplinare si avvicinava all'arbitro e dandogli la mano esprimeva frasi ironiche. A seguito del provvedimento di espulsione, si avvicinava all'arbitro ponendo la propria fronte contro quella del direttore di gara, che colpiva con tre pacche sulla spalla sinistra senza causare dolore. Inoltre, gridava frasi gravemente minacciose e successivamente abbandonava il terreno di gioco (art. 36 comma 1, lett. b CGS)”.

UNDER 16 ALLIEVI REGIONALI FASE 2

GARA: CITTA DI OTRANTO – TAF CEGLIE MESSAPICA del 9 marzo 2024.

Si comunica che, a causa di un mero refuso contenuto a pagina 46 del Comunicato Ufficiale n. 165 del 14 marzo, tra i provvedimenti del Giudice Sportivo del Campionato Under 16 Allievi Regionali (Fase 2) è stata riportata la squalifica di una giornata al calciatore LEUCCI ANDREA (CITTA DI OTRANTO). La stessa, pertanto, deve intendersi comminata al calciatore LEUCCI FABIO, tesserato con la medesima Società.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (Relatore), dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), del dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 4 Marzo 2024 ha adottato la seguente

DECISIONE

Oggetto: art. 36, co. 1, lett. b); art. 50, co. 4; art. 60, co. 2; art. 61, co. 3 e 6

sul reclamo proposto dalla A.S.D. SOCCER STORNARA in data 24/02/2024, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 150 del 22 febbraio 2024, in ordine alla gara A.S.D. SOCCER STORNARA - A.S.D. ATLETICO APRICENA, valevole per il campionato di Seconda Categoria, disputata il giorno 18/02/2024, con la quale il predetto Giudice ha deliberato la squalifica del giocatore Perdonò Michele per otto gare effettive, in quanto *"In segno di protesta avverso un provvedimento tecnico, si dirigeva verso l'arbitro urtandolo con il petto, trattenendolo lievemente con le mani, facendolo così indietreggiare di qualche passo (art. 36, comma 1, lett. b) CGS).*

Ritenuto in fatto

Il Presidente pro tempore dell'A.S.D. SOCCER STORNARA ha proposto tempestivo reclamo, preceduto da rituale preavviso, avverso la sanzione irrogata dal giudice di prime cure, in quanto la decisione del direttore di gara sarebbe in aperto contrasto con quanto effettivamente accaduto e riscontrabile nelle immagini registrate dell'incontro - che escluderebbero la condotta violenta del Perdonò, evidenziando come il predetto *"... non abbia urtato con il petto l'ufficiale di gara, né, tantomeno , lo abbia trattenuto con le mani, facendolo indietreggiare"*. Evidenziava, inoltre, la presenza di numerosi testimoni all'accaduto - che avrebbero potuto escludere che, nell'occorso, si fosse concretizzata condotta violenta nei confronti dell'arbitro.

Chiedeva, quindi, *"... previo ascolto del direttore di gara, del sottoscritto (reclamante ndr), del calciatore squalificato e di altri calciatori ... come il Capitano Larossa"* l'annullamento della squalifica irrogata al calciatore Perdonò Michele o, in via graduata, riformare la decisione impugnata e ridurre la squalifica, previo riconoscimento delle attenuanti. Chiedeva, inoltre, l'audizione del direttore di gara in contraddittorio tra le parti.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il 4 marzo 2024 è intervenuto per la società reclamante il presidente pro tempore dell'A.S.D. SOCCER STORNARA ed il calciatore squalificato.

Il ricorrente si è riportato al contenuto delle memorie difensive, ribadendo la richiesta di annullamento della squalifica o - in subordine - la riduzione, precisando che non vi è mai stato contatto tra giocatore ed arbitro e che l'avvicinarsi del calciatore al direttore di gara era correlato alla dinamica dello svolgimento della gara, essendo dovuto al repentino rientro del calciatore verso il centro del campo, a seguito di un'azione di rimessa della squadra avversaria.

All'esito della discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

L'odierno gravame propone diversi aspetti meritevoli di specifica disamina di ordine procedurale, relativi ai giudizi dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, con particolare riferimento ai mezzi di prova.

Innanzitutto, per quanto concerne l'ammissibilità di riprese televisive da utilizzare quale mezzo di prova previsto dall'art. 61, comma 3° CGS per le gare di serie A e di Serie B - ma estese dal successivo 6° comma del citato art. 61 anche alle gare della LND e del Settore per l'attività giovanile - limitatamente ai fatti di condotta violenta (come nel caso di specie) o concernenti l'uso di espressione blasfema.

Per porre questa Corte nella condizione di avvalersi di riprese televisive o filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, parte ricorrente avrebbe dovuto attenersi scrupolosamente ai termini e alle modalità prescritte dalla norma in esame.

La società o il tesserato ricorrente possono richiedere al Giudice Sportivo l'esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta sanzionato dall'arbitro. Ma, per far ciò, avrebbero avuto facoltà di depositare presso questo Giudice, entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara, una richiesta per l'esame di filmati di documentata provenienza - che devono essere allegati alla richiesta stessa, gravata inoltre di un contributo di € 100,00.

Il precetto precisa che l'inosservanza del termine o di una delle modalità sopra descritte determina l'inammissibilità della richiesta.

Nessuna richiesta come sopra descritta è stata formulata dai reclamanti e, pertanto, questa Corte non può in alcun modo pronunciarsi, in ordine all'esistenza di filmati quali mezzi di prova ammissibili in giudizio.

Un secondo aspetto riguarda la testimonianza, le cui modalità di assunzione sono scandite dai precetti dell'art. 60 CGS. Le parti, infatti, possono chiedere l'ammissione in udienza di prove testimoniali, ma per far ciò devono preventivamente indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi, articolando i capitoli di prova. I testimoni, inoltre, devono essere convocati in udienza a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli stessi da parte dell'organo di giustizia.

Non sono sufficienti, quindi, indicazioni a contenuto generico (pag. 6 del reclamo), quale l'ascolto "*...di altri calciatori che in quel frangente di gioco si trovassero nei pressi del direttore di gara o che abbiano assistito al fatto...*" né, ancora, la semplice indicazione di componenti della medesima squadra del calciatore squalificato.

Questa Corte non può, pertanto, pronunciarsi - se non in senso negativo - sull'ammissibilità di prove testimoniali, richieste solo in maniera generica e per una pluralità indeterminata di individui senza, peraltro, alcuna articolazione dei capitoli di prova.

Tali carenze nella richiesta di ammissione delle prove testimoniali determinano l'inammissibilità della medesima, ai sensi dell'art. 60 co. 2 C.G.S..

È da rigettare, ancora, la richiesta formulata dal ricorrente, di audizione del direttore di gara in contraddittorio con le parti, stante l'espresso divieto contenuto nel comma 4° dell'art. 50 CGS - che testualmente recita: "*Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate*".

Da ultimo, ma non per importanza, si rileva che nel referto arbitrale è chiaramente descritta la dinamica dell'episodio - che ha poi portato all'espulsione del calciatore Perdonò: "*Dopo una situazione di goal-non goal, nella quale ho valutato non goal e lasciato proseguire il gioco, il Sig. Perdonò, preso atto della mia decisione, corre nella mia direzione a braccia aperte, urtandomi prima con il petto e poi trattenendomi lievemente con le mani, facendomi indietreggiare nella mia corsa (senza procurarmi dolore, né alcun danno fisico). Una volta mostrato il provvedimento disciplinare di espulsione, si recava negli spogliatoi senza creare altro scompiglio*". Tale descrizione dell'accaduto è stata, poi, confermata integralmente nel supplemento di rapporto trasmesso durante l'udienza - su richiesta della Corte - ed acquisito in atti.

A tal riguardo vale il richiamo alla natura giuridica del referto arbitrale, quale mezzo di prova ex art. 61, co. 1, C.G.S. - "*I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*".

Consolidata giurisprudenza è concorde nel considerare che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021) e che "*gli atti ufficiali sono dotati di una forza di primazia rispetto a qualsiasi altro mezzo, atto o documento* (Corte Sport. App. Naz., Sez. Un., 15/4/2016, in C.U. 114/C.S.A.), *salvi i casi di manifesta irragionevolezza o macroscopica contraddizione intrinseca*" (Corte Giust. Fed., 25/11/2010, in C.U. 132 C.G.F.).

Quanto alla commisurazione della sanzione, è documentalmente provato che il calciatore Perdonò abbia tenuto una condotta gravemente irrispettosa nei confronti del direttore di gara, concretizzatasi in un contatto fisico, comportamento che integra la fattispecie prevista dall'art. 36, punto 1, lettera b), del Codice di giustizia sportiva, così come modificato dalla delibera del Consiglio Federale della FIGC del 19 aprile 2023, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 165/A del 20 aprile 2023, che dispone "*Ai calciatori ed ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:.....b) **per 8 giornate**, in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico*".

La complessiva ricostruzione della fattispecie in esame induce questa Corte, pertanto, a confermare la sanzione minima irrogata di 8 giornate di squalifica: non è possibile applicare alcuna attenuante, non avendo la reclamante provveduto ad identificare/documentare una o più fattispecie indicate nell'art. 13 C.G.S..

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini prescritti

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. SOCCER STORNARA;
- 2) per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Nicola FANTETTI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 15 Marzo 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), del dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'11 marzo 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO UNDER 15 girone B

Gara: A.S.D. RED BLACK ACADEMY - A.S.D. OLIMPIA CAROVIGNO del 17.02.2024, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. OLIMPIA CAROVIGNO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 22/02/2024 del C.R. PUGLIA L.N.D., a mezzo della quale veniva comminata a carico della reclamante la perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della Red Black Calcio Academy.

Ritenuto in fatto

Con atto del 23 febbraio 2024 la A.S.D. Olimpia Carovigno proponeva reclamo ex art. 76 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso il C.R. Puglia - L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 50 del 22 febbraio 2024, con cui quest'ultimo aveva irrogato alla reclamante la perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della Red Black Calcio Academy.

Il reclamo veniva depositato presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello, ma non risulta agli atti essere stato trasmesso anche alla controparte Red Black Calcio Academy, nonostante la tipologia del provvedimento impugnato – che prevede il contraddittorio obbligatorio con la società controinteressata.

Quanto sopra implica la violazione dell'art. 76 co. 3 C.G.S., con conseguente declaratoria di inammissibilità del reclamo.

Il Presidente della Corte fissava per la data odierna l'udienza in Camera di Consiglio, per la discussione del ricorso.

Il Presidente interveniva relazionando circa il contenuto del gravame e delle comunicazioni ricevute dalla Red Black Calcio Academy.

All'udienza, per la parte reclamante, compariva l'allenatore Vincenzo Tagliente - giusta delega scritta - mentre la Red Black Calcio Academy comunicava - tramite messaggio di posta elettronica certificata - che nessuno avrebbe partecipato per conto della società.

Il sig. Vincenzo Tagliente si riportava al contenuto del reclamo, evidenziando che la condotta asseritamente illegittima posta in essere, a dire della società reclamante, dalla Red Black Calcio Academy, in occasione della gara *de quo*, sarebbe stata ripetuta anche in altre gare, successive a quella in esame.

Dopo la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, sia per la violazione descritta in premessa sia per quanto di seguito contestato.

Esaminando il provvedimento del Giudice Sportivo, si legge quanto segue: "*rilevato che durante l'intervallo l'allenatore della Società Olimpia Carovigno sig. Tagliente Vincenzo, comunicava all'arbitro che non avrebbero disputato il secondo tempo di gara, in quanto aveva riscontrato delle anomalie nell'impiego di calciatori non presenti in distinta da parte della società ASD Red Black Calcio Academy. Considerato che il Direttore di Gara, a fine primo tempo, ha provveduto nuovamente ad identificare i calciatori, senza riscontrare alcuna difformità rispetto alla distinta calciatori presentata dalla Società Red Black Calcio Academy, richiama le due squadre per disputare il secondo tempo della gara e che la stessa società Olimpia Carovigno si rifiutava di terminare la gara. Visti e applicati gli art. 53 delle Noif e 10 del CGS, delibera di comminare a carico della Società ASD Olimpia Carovigno la perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della Società Red Black Calcio Academy*".

Nel reclamo la ASD Olimpia Carovigno sostiene che il proprio accompagnatore, accortosi che alcuni calciatori erano più grandi rispetto all'età richiesta per disputare la gara, richiama l'attenzione dell'arbitro chiedendogli di procedere al riconoscimento di chi fosse realmente presente sul terreno di gioco e che, solo dopo il coinvolgimento dei Carabinieri per denunciare il fatto, Presidente, allenatore e dirigente accompagnatore della Red Black Calcio Academy riconoscevano di aver inserito in distinta calciatori più grandi rispetto all'età massima consentita.

Il tutto alla presenza del direttore di gara e del suo osservatore/tutor.

Il reclamo si conclude con "*chiedo alla S.V., per chiarire le vicende intercorse e testimoniare la vicenda la società ASD RED BLACK ACADEMY OSTUNI, nel limite delle direttive anche un confronto diretto oltre che alla società menzionata anche con il direttore di gara e il suo osservatore/tutor (per non passare per un mitomane). Si autorizza l'addebito della tassa di ricorso*".

Con condotta assai desueta ed anomala, in data 29.02.2024 la ASD Red Black Calcio Academy depositava presso la segreteria di questa Corte una nota, a firma del Presidente Ippolito Palmantonio con la quale, in riferimento alla gara in questione, chiedeva la "*rettifica della decisione da voi presa*" (*rectius*, dal Giudice Sportivo), considerato che, a suo dire, la sua società aveva spontaneamente deciso di non disputare il secondo tempo della partita, poiché durante l'intervallo tra le due frazioni di gioco "*i nostri ragazzi si sono scontrati verbalmente fra di loro nello spogliatoio, pertanto il mister insieme al presidente hanno deciso di non far disputare il secondo tempo, comunicandolo all'arbitro. Pertanto chiedo che i 3 punti, assegnati alla mia società, vengano ceduti alla A.S.D. Carovigno*".

Si precisa che nel referto arbitrale non vi è traccia alcuna di quanto riportato dalla ASD Red Black Calcio Academy nella comunicazione testé riportata, nonostante sia indicata una circostanza che, ove vera, avrebbe dovuto essere riportata dal direttore di gara e sarebbe stata decisiva in ordine all'esito della gara.

Ad ogni buon conto, in via preliminare ed assorbente, si rileva la inammissibilità del reclamo oggi esaminato, atteso che esso in alcun modo identifica il *petitum* che, stando alla lettera dell'atto di impugnazione, si risolverebbe in una richiesta di chiarimento delle vicende intercorse, anche con un confronto con il direttore di gara e la società avversaria: il tutto, affinché la Presidentessa non passi "*per una mitomane*".

Considerando quindi il contenuto del reclamo esso, senza che sia necessario approfondire il merito della vicenda, è pacificamente inammissibile perché non identifica, in senso tecnico/giuridico, neppure un principio di *petitum*, "*né quest'ultimo può essere inferito, deduttivamente o induttivamente, di per sé dal punto controverso, atteso che è nella libera (e insurrogabile) disponibilità della parte ricorrente di declinare, eventualmente anche con variabili gradazioni, la domanda attrice*" (**C.S.A., sezione III, decisione n. 084 CSA del 12 febbraio 2021**).

Le opposte versioni dei fatti fornite dalle due società - che richiamano situazioni di estrema gravità anche solo restando nel perimetro del codice di giustizia sportiva - rendono doveroso ed indispensabile, ad avviso di questo Collegio, la trasmissione degli atti alla Procura Federale perché sia fatta piena luce sia sui fatti indicati nel reclamo - anche alla luce di quanto sostenuto dal Tagliente in ordine alla ripetizione della condotta in altre gare da parte della Red Black Academy Ostuni - che su quelli menzionati nella comunicazione trasmessa il 29.02.2024, proprio da quest'ultima società.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla A.S.D. Olimpia Carovigno;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante;
- 3) di disporre l'invio del fascicolo processuale alla Procura Federale Interregionale – onerando la segreteria della Corte di tale adempimento – per lo svolgimento delle conseguenti attività di indagine.

Il Presidente e Relatore
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 15 Marzo 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 25/3/2024.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 15/3/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci